



COMUNE DI ALCAMO

Provincia di Trapani

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE – AMBIENTE – SICUREZZA – MOBILITÀ URBANA – POLITICHE
AGRICOLE – POLITICHE ENERGETICHE

Verbale N° 27 del 20/02/2015

| | |
|--|---|
| Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale <input type="checkbox"/> Assessore _____ | Ordine del Giorno: |
| | <ol style="list-style-type: none">1. Comunicazione del Presidente;2. Lettura del verbale della seduta precedente;3. Studio del Regolamento Comunale Commercio su Aree Pubbliche;4. Studio del Dlgs 59/2010 e obblighi connessi;5. Varie ed eventuali. |
| | Note |

| | | Presente | Assente | Entrata | Uscita | Entrata | Uscita |
|---------------|-------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| Presidente | Pipitone Antonio | SI | | 17.00 | 19.00 | | |
| V. Presidente | Castrogiovanni Leonardo | SI | | 17.00 | 19.00 | | |
| Componente | Campisi Giuseppe | SI | | 17.10 | 19.00 | | |
| Componente | Coppola Gaspare | SI | | 17.00 | 18.25 | | |
| Componente | Fundarò Antonio | SI | | 17.45 | 19.00 | | |
| Componente | Lombardo Vito | SI | | 17.00 | 19.00 | | |
| Componente | Sciaccia Francesco | SI | | 18.15 | 19.00 | | |

L'anno Duemilaquindici (2015), il giorno 20 del mese di Febbraio, alle ore 17,00, presso la propria sala delle adunanze, ubicata nei locali di Via Pia Opera Pastore N° 63/A, si riunisce la Quarta Commissione Consiliare.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Pipitone e i componenti Castrogiovanni Leonardo, Coppola Gaspare e Lombardo Vito.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario F.F. Castrogiovanni Leonardo, essendo assenti il Segretario e il Vice Segretario, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **primo** punto all'O.d.G.: "**Comunicazioni del Presidente**".

Il Presidente Pipitone fa presente che non ci sono comunicazioni da fare.

Alle ore 17,10 entra il Consigliere Campisi Giuseppe.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **secondo** punto all'O.d.G.: "**Lettura del verbale della seduta precedente**".

Il Presidente Pipitone dà lettura del verbale della precedente seduta. Si pone a votazione. Viene approvato, per alzata di mano, con voto unanime da parte dei Componenti presenti.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **terzo** punto all'O.d.G.: "**Studio del Regolamento Comunale Commercio su Aree Pubbliche**".

Il Presidente della Commissione Antonio Pipitone invita il Consigliere Comunale Vito Lombardo a dare lettura del Regolamento Comunale di cui all'oggetto.

Per commercio sulle aree pubbliche, premete il Presidente Pipitone, s'intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione d'alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche intendendo con tale definizione la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o private, delle quali il comune abbia la disponibilità.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano, per tutta la settimana, l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana: Tipologia A;
- b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni la settimana: Tipologia B;
- c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante: Tipologia C.

Si procede alla lettura secondo il seguente ordine:

Premessa

Art. 1 Domanda e modalità di presentazione della stessa

Art. 2 Posteggi

Art. 3 Commissione di mercato

Art. 4 Decadenza e revoca della concessione del posteggio

Art. 5 Decadenza e revoca dell'autorizzazione

Parte II

Disposizioni relative alle singole forme di commercio su aree pubbliche.

Capo I

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana (Aree di tipo A)

Art. 6 Definizione ed ambito di applicazione

Art. 7 Individuazione delle aree

Art. 8 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18

Art. 9 Disciplina transitoria per la regolarizzazione posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche(permanente tipo A)

Art.10 Attività stagionale

Art.11 Individuazione aree zona cimiteriale

Art.12 Applicabilità delle disposizioni relative alle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18.

Capo II

Commercio su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana

(Aree di tipo B – Mercatino Settimanale)

Art.13 Aree destinate al commercio su aree pubbliche

Art.14 Localizzazione sede e regolarizzazione mercatino settimanale del mercoledì

Art.15 Disciplina transitoria per la regolarizzazione dell'area mercatale antistante la palestra comunale

Art.16 Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.17 Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati ai produttori agricoli

Art.18 Istituzione e regolarizzazione mercato

Art.19 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge Regionale 1 Marzo 1995 n .18

Art.20 Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione per il solo periodo di non occupazione

Art.21 Assegnazione giornaliera

Art.22 Computo delle presenze

Art.23 Normativa igienico - sanitaria

Art.24 Durata delle concessioni

Art.25 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Art.26 Norme in materia di funzionamento del mercato

Art.27 Indirizzi per la fissazione degli orari di vendita

Capo III

Commercio esercitato su qualsiasi area, purché in forma itinerante Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art.1 comma 2 lettera c) della Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96):

Commercio su qualsiasi area purché in forma itinerante (Aree di tipo C)

Art. 28 Vendita al domicilio del consumatore in forma itinerante

Art. 29 Rilascio nulla osta di cui all'art.2 comma 8 della L.R. 18/95

Art. 30 Tempo di sosta consentito

Art. 31 Limitazione e divieti per l'esercizio di attività

Art. 32 Determinazione degli orari di esercizio dell'attività in forma itinerante

Capo IV

Fiere – Mercato e /o Sagre

Disposizioni relative al commercio su aree pubbliche nella forma prevista dall'art. 1, comma 4, lettera f) della legge regionale 1 marzo 1995 n. 18 (come integrata e modificata dalla legge regionale 2/96)

Art. 33 Definizione

Art. 34 Determinazione delle aree destinate a fiere – mercati e/o sagre

Art. 35 Domande e assegnazione dei posteggi delle fiere-mercato

Art. 36 Vendita a mezzo di veicoli

Art. 37 Normativa igienico - sanitaria

Art. 38 Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Capo V

Autorizzazioni temporanee e mercati straordinari

Art. 39 Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

Art. 40 Mercati straordinari

Art. 41 Vigilanza e sanzioni

Art. 42 Norme finali.

Alle ore 17.45 entra il Consigliere Comunale Fundarò Antonio.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quarto** punto all'O.d.G.: **“Studio del Dlgs 59/2010 e obblighi connessi”**;

La Commissione, su suggerimento del Presidente della Commissione Consiliare Antonio Pipitone prende in esame il Dlgs 59/2010.

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 (Suppl. Ord. n. 75), il D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”.

Il Decreto entra in vigore l' 8 maggio 2010.

Il Decreto prevede sostanziali modifiche anche nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e del commercio al dettaglio (sia in sede fissa che in forma ambulante), che di seguito vogliamo illustrare.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, ha successivamente fornito una sintetica illustrazione delle principali innovazioni introdotte nei settori di sua competenza rispetto alla normativa previgente ed alcuni primi chiarimenti applicativi delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 59/2010.

La Circolare si sofferma principalmente sui contenuti della Parte Seconda del D. Lgs. n. 59/2010 e, più precisamente, sul contenuto degli articoli dal 64 al 81, che contiene le disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, quali: la somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato, alcune forme speciali di vendita, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, la soppressione di tre ruoli e di un elenco camerale, le attività di acconciatore, di estetista e di tintolavanderia, ecc..

Il testo del decreto e della circolare viene riportato nei Riferimenti normativi.

L'articolo 64 del decreto in commento introduce le seguenti novità:

1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, continuerà ad essere soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo Economico, nella Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, richiama l'attenzione sulla circostanza che il procedimento di rilascio dell'autorizzazione in questione è soggetto a silenzio assenso per effetto dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Ministero ricorda altresì che l'autorizzazione per l'attività in discorso mantiene la “natura di licenza di polizia ai fini dell'art. 86 del T.U.L.P.S. come disposto dall'art. 152 del R.D. n. 773/1931, modificato dal D.P.R. n. 311/2001”, citando a tale proposito un parere del Ministero dell'Interno del 23 maggio 2007, n. 557/PAS.1251.12001(1).

2. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione d'inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Al riguardo, è necessario richiamare l'attenzione sulla modifica del comma 2 del citato art. 19, ad opera dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010.

Il vigente comma 2 dell'articolo 19, come modificato, così recita "2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente; contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'Amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione d'inizio attività abbia ad oggetto l'esercizio di attività di cui al Decreto Legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l'attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'Amministrazione competente."

In questo caso, per effetto della modifica del comma 2 dell'art. 19 della legge n. 241/1990, ad opera dell'art. 85, comma 1, del D. Lgs. n. 59/2010, l'operatore è tenuto alla dichiarazione d'inizio dell'attività e poi all'invio della comunicazione contestualmente all'avvio dell'attività stessa.

Di conseguenza, scrive il Ministero nella citata circolare n. 3635/C, l'avvio effettivo dell'attività nella nuova sede non può essere effettuato prima del decorso dei trenta giorni a far data dalla presentazione della dichiarazione visto che la disposizione che lo disciplina richiama espressamente il primo periodo del comma 2 dell'art. 19.

Trattasi quindi di dichiarazione d'inizio dell'attività (DIA) ad efficacia differita.

Resta fermo che dall'applicazione della DIA ad efficacia differita, nel caso di specie, non consegue alcun obbligo di interruzione dell'attività in essere.

Secondo il Ministero, sulla base di un'interpretazione sistematica di tale articolo, l'utilizzo dell'istituto della DIA ad efficacia differita non sia ammissibile nel caso in cui l'operatore intenda trasferire l'attività da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, ad una sede collocata in una zona tutelata nell'ambito di tale programmazione, o anche in caso di trasferimento di sede nell'ambito di zone tutelate.

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, per espressa previsione dell'art. 64, comma 4, l'istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata.

3. Sarà subordinata alla dichiarazione d'inizio di attività anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6, dell'articolo 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e precisamente:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

4. Resta fermo quanto previsto dal D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

Nel caso di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività, per espressa previsione dell'art. 64, comma 4, l'istituto applicabile è quello della DIA ad efficacia immediata. L'attività dell'avente causa, quindi, può essere iniziata contestualmente all'invio della dichiarazione al comune competente per territorio. Resta ferma, ai fini dell'avvio della DIA ad efficacia immediata, la necessità del possesso dei presupposti e dei requisiti espressamente richiamati nella disposizione.

6. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

7. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

I decreti ai quali la disposizione fa rinvio, ai fini della verifica della sorvegliabilità dei locali nei quali deve svolgersi l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sono stati emanati dal Ministero dell'Interno. Trattasi dei Decreti Ministeriali 17 dicembre 1992, n. 564, e 5 agosto 1994, n. 534, ai quali si fa rinvio ai fini della individuazione dei requisiti e delle caratteristiche dei locali necessari per ottenere il riconoscimento della conformità.

Al comma 3, dell'articolo in commento, si stabilisce che "Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i Comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività.

Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.”.

La disposizione reca i principi e i criteri ai quali si devono attenere gli enti locali nel predisporre i provvedimenti di programmazione delle aperture limitatamente alle zone da sottoporre a tutela.

In via prioritaria sancisce che una limitazione delle aperture, fondata su presupposti vietati dalla Direttiva comunitaria, non è più ammissibile.

Il sistema di programmazione introdotto dalla disposizione in discorso, infatti, impedisce alle amministrazioni di adottare misure regolatorie che incidano direttamente o indirettamente sull'equilibrio tra domanda e offerta, consentendo interventi limitativi esclusivamente collegabili alla tutela di valori di rango equivalente al principio di libera iniziativa economica, tra i quali in ogni caso non può farsi rientrare la salvaguardia di una quota di mercato in favore degli esercizi esistenti.

Nella predisposizione del provvedimento di programmazione, pertanto, non potranno più essere introdotti meccanismi di previsione delle aperture di tipo contenutistico, essendo ammissibili solo criteri fondati sulla necessità di garantire il rispetto dei principi ulteriori indicati, ritenuti in grado di temperare sia l'interesse della collettività alla fruizione di un servizio adeguato, che quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività (Punto, 5.1, Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).

Il comma 7 dell'art. 64 apporta modifiche al comma 6, dell'articolo 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, prevedendo che sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno;

- f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) in scuole; in ospedali; in comunità religiose; in stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

La norma sancisce l'esclusione della programmazione nel caso delle attività espressamente elencate dalla lettera a) alla lettera h), rendendo compatibile il disposto di cui all'art. 64, comma 2, il quale prevede l'applicabilità nel caso delle attività elencate dell'istituto della DIA ad efficacia immediata. Al riguardo, si richiama quanto precisato con riferimento alla esclusione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati, i quali sono oggetto della specifica disciplina espressamente richiamata nel citato art. 64, comma 2 (cfr. punti 4.1 e 4.2) (Punto 8.1. Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).

Il comma 8 prevede che l'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tal caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.

Il comma 9 prevede la sostituzione del comma 1, dell'articolo 10, della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilendo che "A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio."

Il comma 10 dell'art. 64 prevede l'abrogazione:

- dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 3;
- del comma 1 dell'articolo 4 e
- dell'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Alle ore 18,15 entra il Consigliere Sciacca Francesco.

Agli articoli dal 65 al 69 si stabilisce, rispettivamente, che:

- a) L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (art. 65);

b) La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (art. 66);

c) La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 67);

d) La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (art. 68);

e) La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori (art. 69)

non saranno più soggette a "comunicazione", ma a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda le vendite presso il domicilio dei consumatori, l'articolo 68 prevede anche la sostituzione del comma 4, dell'articolo 19 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con il seguente:

"4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita".

Dunque: nel caso dell'apertura degli esercizi di vicinato, nonché per le forme speciali di vendita (spacci interni □ apparecchi automatici □ vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione □ vendite presso il domicilio dei consumatori) è stata prevista la dichiarazione di inizio attività (DIA) ad efficacia immediata in luogo della comunicazione.

La DIA immediata consente l'avvio dell'attività contestualmente all'invio della comunicazione al comune competente per territorio.

La precedente disciplina obbligava l'aspirante commerciante ad attendere il decorso di trenta giorni a far data dalla comunicazione.

Per effetto degli artt. 65, 66, 67, 68 e 69 del decreto, l'avvio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare e non alimentare nelle strutture di vendita denominate esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del D- Lgs. n. 114 del 1998, nonché mediante le forme speciali di vendita di cui al medesimo articolo e comma, lett. h), è soggetta alla DIA ad efficacia immediata.

Trattasi di un intervento di semplificazione che non obbliga al decorso dei trenta giorni prima dell'avvio, previsti dall'abrogato istituto della comunicazione di cui al citato decreto legislativo n.114/1998 (Punto 9.1, Circolare n. 3535/C del 6 maggio 2010).

Con riferimento agli aspetti sanzionatori, si precisa che la violazione delle disposizioni in materia di esercizi di vicinato, spacci interni, apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e vendita presso il domicilio dei consumatori, cui fa rinvio l'art. 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.114/1998 si determina anche nel caso di mancato invio al comune competente per territorio della DIA ad efficacia immediata prevista dagli articoli 65, 66, 67, 68, e 69 del decreto ai fini dell'avvio dell'attività (Punto 9.2 Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010).

Per quanto riguarda il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, l'articolo 70 dello schema di decreto in commento introduce le seguenti novità:

a) al comma 1 viene previsto la sostituzione del comma 2, dell'art. 28, del D. Lgs. n. 114/1998, e si stabilisce che l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche rimane soggetto ad apposita autorizzazione, la quale potrà essere rilasciata "a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative";

b) al comma 2 viene prevista la modifica del comma 4, dell'articolo 28 del D. Lgs. n. 114/1998 e si stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, non più dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, ma, in ogni caso, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività;

c) al comma 3 viene prevista la modifica del comma 13, dell'articolo 28 del D. Lgs. n. 114/1998, dove dopo le parole: "della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante" sono inserite le seguenti:

"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche".

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), successivamente modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62, nel quale si stabiliva che "Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio".

Le disposizioni di cui all'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5 disciplinano i requisiti di onorabilità per l'avvio e l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e quella di somministrazione di alimenti e bevande.

Diciamo subito che la novità più rilevante in questa materia è la seguente: Il decreto è intervenuto eliminando la differenziazione esistente nelle varie Regioni e unificando, su tutto il territorio nazionale, i requisiti di onorabilità e quelli di professionalità.

Già la rubrica dell'articolo ("Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali"), anticipa in un certo qual modo le rilevanti novità contenute nell'articolato normativo: i requisiti morali e professionali sono unificati sia per le attività di somministrazione che per il commercio in senso stretto.

A dire il vero, come abbiamo già visto al precedente punto 1.1., per coloro i quali, materialmente, esercitano l'attività di somministrazione sono richiesti ulteriori requisiti di onorabilità, più rigorosi rispetto quelli previsti per l'attività commerciale.

L'articolo 71 del decreto in commento fissa ex novo i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, stabilendo quanto segue:

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575.

Alle ore 18.25 esce il Consigliere Comunale Gaspare Coppola.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di

ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L'esercizio in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, continua il Consigliere Antonio Fundarò, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 71, comma 3, che richiama il formale provvedimento di riabilitazione per eliminare gli effetti ostativi allo svolgimento dell'attività nei casi previsti, la circolare ministeriale n. 3635/C del 6 maggio 2010 (Punto 11.2), precisa che detto provvedimento può essere ottenuto con un termine inferiore ai cinque anni in alternativa indicati, per effetto della modifica

dell'art. 179 del Codice Penale, ad opera dell'art. 3 della legge 11 giugno 2004, n. 145, che ha ridotto da cinque a tre gli anni necessari per ottenerlo.

Fermo quanto appena precisato, per il soggetto che non abbia chiesto ed ottenuto la riabilitazione, l'ostatività non può che permanere per i cinque anni stabiliti dall'art. 71, comma 3.

Quando l'inabilità derivi dall'aver subito condanna ad una certa pena o ad una pena per determinati reati, infatti, la disposizione fissa espressamente in cinque anni la durata dell'effetto interdittivo e, pertanto, solo decorso tale termine, la situazione di inabilità viene comunque a cessare. I cinque anni indicati vanno conteggiati dal giorno in cui la pena è stata scontata (cioè completamente espiata, se trattasi di pena detentiva, o pagata, se pecuniaria) o si è in altro modo estinta (per amnistia impropria, per prescrizione; per concessione della grazia o dell'indulto) (Punto 11.3).

Per effetto dell'art. 71, comma 4, a differenza della previgente disciplina, il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena e a far data dal giorno del passaggio in giudicato della relativa sentenza (ossia dal giorno in cui contro la sentenza non sono ammessi mezzi di impugnazione) (Punto 11.4).

L'art. 71, comma 6, lettere a), b) e c), individua i requisiti professionali per l'avvio delle attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

A differenza della disciplina previgente, ai fini dell'avvio di ambedue le tipologie di attività, la lettera c) ammette la possibilità di riconoscere valido ai fini della qualificazione il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti (Punto 11.5).

- Per una maggiore comprensione delle novità introdotte, si riporta una tabella comparativa dei requisiti previsti dall'art. 5 del D. Lgs. n. 144/1998, dall'art. 2 della legge n. 287/1991 e dall'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010:

. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali - Tabella comparativa.

All'articolo 83 del decreto legislativo in commento si stabilisce che, anche nel settore del turismo, l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle strutture turistico-ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quindi con effetto immediato.

L'avvio e l'esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Restano fermi "i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244" (legge finanziaria 2008), nel quale si stabilisce che, dovranno essere adottati provvedimenti, di natura non regolamentare, che definiscano, tra le altre cose:

"a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche simili e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali".

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in risposta ad un quesito posto dalla Confesercenti, con Nota del 18 maggio 2010, Prot. 0053422, torna sull'argomento dei requisiti di accesso alle attività di commercio di prodotti alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande previsti dal D. Lgs. n. 59/2010 sostenendo, che è da intendersi requisito professionale valido ai fini dell'avvio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, sia l'aver esercitato in proprio l'attività per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, sia il possesso dell'iscrizione nel Registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ottenuta prima del 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, che ha soppresso il REC.

Il testo della Nota, continua il Consigliere Antonio Fundarò, viene riportato nei Riferimenti normativi.

. Se vuoi approfondire l'argomento della soppressione del REC e scaricare il testo della citata circolare n. 3603/C, clicca QUI.

In materia di requisiti professionali, la Provincia di Lecce sposa le tesi del Ministero riportata sopra.

- Si riporta il testo del parere dell'Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali:

. Provincia di Lecce - Agenzia di assistenza tecnica agli enti locali - Parere.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, facendo seguito alla Circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010 in materia di art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010, ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011, con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell'avvio dell'attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Il Ministero precisa che la valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l'attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall'ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.

Su detta base va, infatti, valutata la capacità del corso di garantire la conoscenza del commercio degli alimenti e/o della preparazione e manipolazione dei medesimi.

Ciò premesso, con la presente circolare, al fine di garantire omogeneità di applicazione della disposizione sul territorio nazionale, il Ministero ha fornito indicazioni sui titoli di studio e di qualificazione professionale che rispondono a quanto richiesto dal dettato normativo.

Nella circolare viene fornito un elenco di titoli di studio e di qualificazione professionale che sono stati individuati sulla base della verifica delle materie oggetto dei percorsi didattici e formativi previsti dall'ordinamento scolastico vigente.

L'elenco è suddiviso in:

- 1) Titoli di studio universitari;
- 2) Titoli di scuola secondaria superiore e
- 3) Sistema d'istruzione e formazione professionale.

Il Presidente Pipitone dà lettura del **quinto** punto all'O.d.G.: "**VARIE ED EVENTUALI**".

La Commissione dopo avere dato lettura al Regolamento Comunale sul Commercio su Aree Pubbliche, invita il Settore comunale di riferimento a controllare tutto il territorio, ad applicare lo stesso, perché non si spiega come mai sono presenti numerosi pseudo ambulanti che vendono prodotti in tutto il territorio comunale, in aree destinate a posteggi o in zone che ostacolano il traffico e le manovre delle autovetture e andando a discapito di tutti coloro che sono in regola con le licenze, permessi e autorizzazioni in pieno rispetto del Regolamento vigente.

Alle ore 19.00, esauriti i punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO F.F.
CASTROGIOVANNI LEONARDO

IL PRESIDENTE
PIPITONE ANTONIO